Confcommercio Verona

FOCUS LAVORO

N. 6/2026

Dimissioni Telematiche: Guida Completa

Tutto ciò che datori di lavoro e dipendenti devono sapere sull'obbligo di formalizzare dimissioni e risoluzioni consensuali in modalità telematica, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs n. 151/2015.

AGGIORNATO 2025 | D.LGS N. 151/2015

Per maggiori informazioni:

Valerio Digregorio
v.digregorio@unionservices.it

Obbligo Telematico

⚠ Le dimissioni e le risoluzioni consensuali comunicate in modalità differente rispetto a quella telematica sono considerate **inefficaci**.

L'art. 26 D.Lgs n. 151/2015 prevede che le dimissioni e le risoluzioni consensuali vadano formalizzate **esclusivamente con modalità telematica**. La procedura si applica anche in caso di dimissioni rassegnate nel corso del periodo di prova.

Sentenza Corte di Cassazione

Ordinanza n. 24991 dell'11 settembre 2025

La Cassazione ha stabilito che la Circolare n. 12/2016 del Ministero del Lavoro — che escludeva il periodo di prova dall'ambito applicativo — introduce un'ipotesi derogatoria **non prevista dalla norma primaria** e pertanto non applicabile.

Cosa dice la Corte d'Appello

Il giudice di secondo grado ha ritenuto la Circolare ministeriale inapplicabile in quanto riveste carattere eccezionale e, pertanto, **insuscettibile di applicazione oltre i limiti in essa considerati**.

ⓘ La procedura telematica si applica quindi anche alle dimissioni durante il periodo di prova, in contrasto con la precedente interpretazione ministeriale.

Esclusioni dalla Procedura Telematica

La procedura telematica per la comunicazione (o revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali **non trova applicazione** nei seguenti casi:

Pubblica Amministrazione

Rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001).

Lavoro Domestico

Tutti i rapporti di lavoro domestico sono esclusi dall'obbligo telematico.

Lavoratori Genitori

Dimissioni/risoluzioni consensuali di lavoratori genitori di figli di età inferiore ai 3 anni, soggette a convalida presso l'ITL (art. 55, comma 4, D.Lgs n. 151/2001).

Lavoro Marittimo

I rapporti di lavoro marittimo sono esclusi dalla procedura telematica obbligatoria.

Sedi Protette (art. 2113 c.c.)

Dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute presso:

- Giudice
- Sede sindacale
- Commissione provinciale di conciliazione

Commissioni di Certificazione (art. 76 D.Lgs n. 276/2003)

Dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute presso:

- Enti bilaterali
- ITL
- Province
- Università

Dimissioni per Fatti Concludenti

Le cosiddette dimissioni per fatti concludenti sono anch'esse escluse dall'obbligo di procedura telematica.

La Procedura Telematica

Il lavoratore dovrà formalizzare le dimissioni sul sito del Ministero del Lavoro (**Cliclavoro**) in autonomia oppure avvalendosi dell'assistenza di un soggetto abilitato.

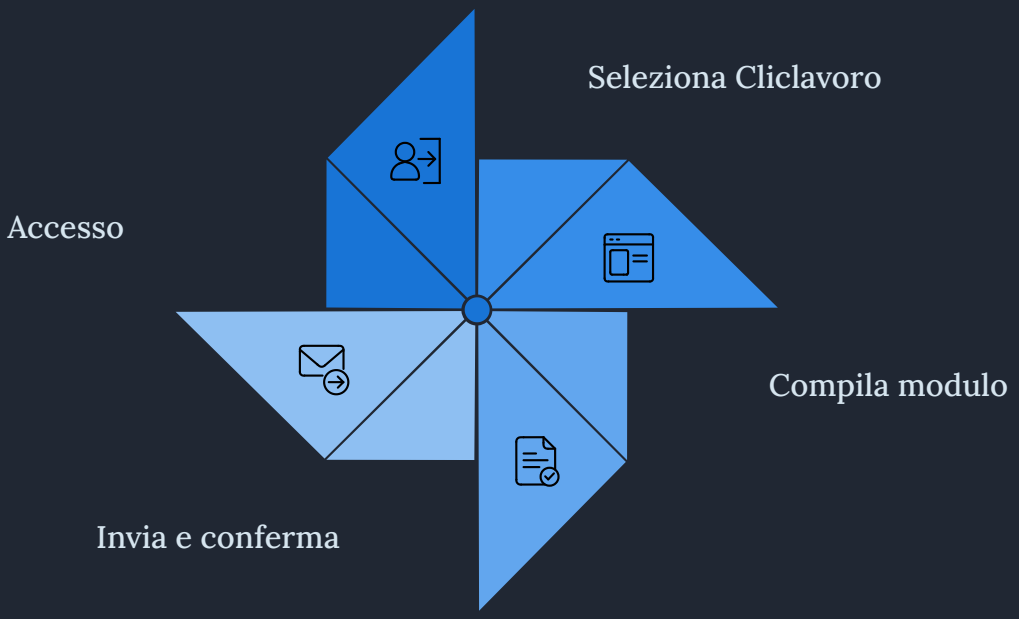

La procedura può essere completata in autonomia dal lavoratore oppure con il supporto di soggetti abilitati come CAF, patronati e altri intermediari autorizzati, tutti accessibili tramite identità digitale.

SPID

Sistema Pubblico di Identità Digitale — il metodo più diffuso per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

CIE

Carta d'Identità Elettronica — utilizzabile come strumento di autenticazione per accedere al portale Cliclavoro.

CNS

Carta Nazionale dei Servizi — ulteriore strumento di accesso ai servizi telematici del Ministero del Lavoro.

CAF / Patronato

Soggetti abilitati che possono assistere il lavoratore nella compilazione e nell'invio del modulo telematico di dimissioni.

⚠ **ATTENZIONE:** Nel modulo di dimissioni andrà inserita la **data di decorrenza** delle stesse, vale a dire quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro.

Revoca delle Dimissioni

7

Giorni per Revocare

Il lavoratore ha a disposizione **7 giorni di tempo** per revocare le proprie dimissioni, decorrenti dall'invio del modello telematico.

Come si effettua la revoca

La revoca delle dimissioni deve essere effettuata utilizzando la **medesima procedura telematica** impiegata per l'invio delle dimissioni originarie, accedendo nuovamente al portale Cliclavoro con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS).

La revoca, se effettuata entro i 7 giorni, ripristina il rapporto di lavoro come se le dimissioni non fossero mai state presentate.

Riepilogo dei punti chiave

- Dimissioni valide solo se inviate telematicamente tramite Cliclavoro
- Procedura applicabile anche durante il periodo di prova (Cass. n. 24991/2025)
- Numerose categorie escluse dall'obbligo telematico
- Accesso tramite SPID, CIE o CNS — anche con assistenza di CAF/patronato
- Revoca possibile entro 7 giorni con la stessa procedura

1

Invio Dimissioni

Il lavoratore invia il modulo telematico sul portale Cliclavoro con data di decorrenza.

2

Finestra di Revoca

Decorrono i 7 giorni utili per la revoca delle dimissioni tramite la medesima procedura.

3

Dimissioni Definitive

Trascorsi i 7 giorni senza revoca, le dimissioni diventano definitivamente efficaci.

4

Decorrenza Effettiva

Il rapporto di lavoro cessa il giorno successivo all'ultimo giorno lavorativo indicato nel modulo.

Confcommercio Verona